

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 16 marzo 2017



FISCO E PROFESSIONISTI

Italia Oggi 16/03/17 P. 41 Studio associato, l'Irap non tocca il professionista Debora Alberici 1

FONDO PMI

Italia Oggi 16/03/17 P. 45 Alle nuove imprese garanzia sul credito col business plan Cinzia De Stefanis 2

AVVOCATI

Italia Oggi 16/03/17 P. 47 Avvocati, parcelle dettagliate Gabriele Ventura 3

BANDA LARGA

Corriere Della Sera 16/03/17 P. 33 L'Europa vuole le tlc superveloci: 5G entro il 2020 Massimo Sideri 4

Studio associato, l'Irap non tocca il professionista

Il professionista abilitato che lavora presso uno studio associato, senza esserne socio, non è tenuto al versamento dell'Irap in quanto pur avvalendosi di una struttura organizzata non ne è in alcun modo il titolare.

Con questa interessante sentenza, n. 6673 del 15 marzo 2017, la Corte di cassazione ha accolto nel merito il ricorso di un dottore commercialista al quale le Entrate avevano chiesto il pagamento dell'imposta in relazione alle attività svolte per conto di uno studio associato. Ciò perché, si legge in uno dei passaggi chiave della sentenza, «in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del dlgs n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive».


Nel caso sottoposto all'esame della Corte la Ctr di Firenze ha affermato che occorre verificare che il contribuente non fosse «inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interessi». Ha rilevato che dalla documentazione fiscale prodotta dal contribuente, coincidente con quella prodotta dall'Agenzia delle entrate, risultava non avesse personale dipendente e «non possedesse beni strumentali significativi; che aveva sostenuto spese per immobili pari a euro 584, e che era pacifico che la sua attività si svolgeva in modo assolutamente prevalente nell'interesse dello studio associato, di cui peraltro non era socio». Insomma, per la Cassazione, la Ctr incorre perciò nell'errore di diritto a essa addebitata dalla difesa del professionista di ritenere che nel caso in esame «la possibilità di avvalersi di una struttura organizzata ancorché non propria» consentiva di ravvisare il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Infatti, «non è soggetto ad Irap il professionista che svolga l'attività all'interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l'autonomia organizzativa, che è presupposto dell'imposta stessa».

Di diverso avviso la Procura generale che aveva chiesto un accoglimento parziale del primo motivo.

Debora Alberici



La sentenza sul sito
[www.italiaoggi.it/
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



Alle nuove imprese garanzia sul credito col business plan

Le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese potranno accedere alla garanzia del fondo Pmi solo se concesse a fronte di un programma di investimento. E solo a condizione che lo stesso programma sia coperto, per almeno il 25%, con mezzi propri apportati dal beneficiario. Questa limitazione varrà anche per i confidi autorizzati. Il programma d'investimenti dovrà essere completato dal beneficiario, pena revoca dell'agevolazione, entro tre anni dalla data della prima erogazione dell'operazione finanziaria. È quanto emerge dalla lettura dell'ultima bozza del decreto sulla riforma del fondo di garanzia che attende la firma dei due dicasteri (dell'Economia e dello Sviluppo economico) per poi ottenere il bollino della Corte dei conti e infine la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per data di completamento delle operazioni relative alle nuove imprese si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel programma di investimenti. Completato il programma di investimento, i soggetti beneficiari dovranno predisporre una relazione finale, firmata dal legale rappresentante, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati. Entro un mese dalla data di completamento dei programmi di investimento, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere al fondo (tramite procedura informatica sulla base dei modelli allegati alle disposizioni operative) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul programma di investimento effettuato. A renderla dovrà essere il legale rappresentante del soggetto beneficiario. La dichiarazione dovrà contenere l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato e l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista.

Cinzia De Stefanis



Le proposte di modifica al dm parametri che il Cnf ha inviato ai consigli degli ordini

Avvocati, parcelle dettagliate

Parametri ad hoc e distinzione tra assistenza e consulenza


DI GABRIELE VENTURA

Parametri più dettagliati per determinare le parcelle degli avvocati. Con la distinzione tra attività di assistenza e di consulenza in ambito stragiudiziale, l'introduzione di tariffe specifiche per mediazione, adr, composizione della crisi, l'individuazione di una fase post decisoria del processo prevedendo compensi per adempimenti che non rientrano né nella fase decisionale né in quella esecutiva. Sono alcune delle proposte di modifica al dm parametri (n. 55/2014) che il Consiglio nazionale forense ha sottoposto ai consigli dell'ordine degli avvoca-

ti. Anzitutto, il Cnf propone una più articolata individuazione dei criteri da adottare per determinare il compenso dovuto per l'attività stragiudiziale. Da un lato, infatti, l'attività di assistenza presuppone un'opera continuativa che si articola in varie attività protratte nel tempo, mentre quella di consulenza può esaurirsi nel breve periodo o in un singolo episodio. Il discrimine tra l'una e l'altra attività, propone il Cnf, va individuato nello svolgimento di più attività collegate tra loro anche se di diversa consistenza e tipologia. Così, per una controversia di valore medio tra i 5.200 e i 26 mila euro, l'attività di assistenza comporterà un compenso

pari a 2.400 euro, quella di consulenza di 800 euro. Secondo il Cnf va inoltre disciplinato espressamente il compenso dovuto per l'attività prestata come avvocato nell'ambito della mediazione, della adr e degli occ. Le ipotesi sono due: prevedere che il compenso per tali attività possa essere determinato utilizzando i criteri previsti per l'attività stragiudiziale, con i parametri che vanno dai 398 euro per controversie fino a 1.100 euro a 6 mila euro per controversie tra i 52 e i 260 mila euro. Oppure utilizzando una specifica tabella per le procedure di mediazione e adr con un compenso onnicomprensivo che potrà essere riferito in proporzione per un

terzo a ognuna delle tre distinte fasi in cui si articola la mediazione: per contenziosi da 0 a 1.100 euro il compenso sarà di 600 euro, se il valore va dai 52 mila ai 260 mila euro si sale invece a nove mila euro. Altra proposta prevede la reintroduzione della distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e l'arbitro collegiale. Con un compenso superiore per il presidente alla luce del più gravoso impegno previsto nell'ambito dell'arbitrato collegiale. Inoltre, il Cnf chiede l'individuazione di una fase post decisoria, prevedendo compensi per adempimenti funzionalmente connessi alle fasi decisionale o esecutiva. L'attività successiva alla comunicazione della sentenza comporta infatti autonomi adempimenti per gli avvocati, che vanno retribuiti con un compenso che, secondo il Cnf, andrebbe rapportato a una percentuale del parametro previsto per la fase immediatamente antecedente. La percentuale individuata va dal 10 al 20% del parametro per la fase decisionale. Infine, viene proposta l'introduzione di una tabella specifica che stabilisca i compensi per la fase cautelare.



L'Europa vuole le tlc superveloci: 5G entro il 2020

Il Parlamento Ue: sì alle regole per la banda da 700 Mhz. Toia: cresce la richiesta di connessione

MILANO Potrebbe sembrare un passaggio tecnico quello con cui il Parlamento europeo e la Commissione, con una decisione comune, hanno definitivi i criteri di liberazione della banda di frequenza 700 Mhz, oggi occupata in alcuni Paesi (come l'Italia) dalla televisione. Ma in realtà è un segnale molto atteso dalle aziende, non solo di telecomunicazioni. Si tratta difatti della frequenza bassa del 5G che richiede ancora sperimentazioni e standard unici ma che è considerata fondamentale per il prossimo passaggio promesso all'industria, quello dell'IoT o Internet delle cose.

Città intelligenti, auto che si guidano da sole, prodotti connessi, trilioni di dollari a livello mondiale secondo le stime delle società di consulenza come McKinsey. Tutto dipenderà da queste piccole celle diffuse e capillari da cui passerà la quinta generazione delle telecomuni-

cazioni. Relatore del rapporto sulla frequenza dei 700 Mhz - che a parte il Movimento 5 Stelle è stato votato da tutte le forze politiche europee - è stata l'onorevole Patrizia Toia del Parlamento europeo. «Il provvedimento comune ha valore di leg-

Il web

La frequenza bassa del 5G è considerata fondamentale per l'Internet delle cose

ge, come se fosse una direttiva, - spiega Toia - e nasce dall'esigenza di armonizzare lo spettro perché l'esperienza del 4G ha visto l'Europa in ritardo e non competitiva a causa della frammentazione delle diverse situazioni nei vari Paesi. Chiaramente sono sempre gli Stati che faranno le gare perché le frequen-

ze sono un bene nazionale».

In sostanza i Paesi avranno come orizzonte temporale per la liberazione della frequenza fino al 2020, «anche se sono previsti due anni di ritardo, al 2022, non certo per i Paesi pigri ma per chi ha una serie di problemi come le interferenze da risolvere». L'Italia, storicamente, è uno dei Paesi che ha questi problemi. In Europa c'è già chi si è mosso con le prime aste, come la Francia e la Germania che hanno raccolto già circa 3 miliardi collettivamente.

Un paradosso se si pensa che la tecnologia è ancora in fase di test in casa dei colossi mondiali come Huawei e Nokia, ma che dimostra come la partita sia importante. L'ubriacatura delle licenze 3G dei primi anni Duemila è lontana. Ma l'attesa è alta. L'industria del broadcasting, peraltro, ha già ottenuto come contropartita una garanzia e cioè che con il passaggio a una nuova frequenza le licenze sull'occupazione dell'etere verranno allungate fino al 2030. Un aiuto alle tv private, visto che quelle pubbliche, come anche la Rai, sono già sotto quota 700.

Massimo Sideri


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Patrizia Toia, 67 anni, del Pd, è eurodeputato dal 2004. È vicepresidente della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia

L'impatto economico

Gli effetti dell'Internet delle cose (IoT): da 4 mila a 11 mila miliardi di dollari entro il 2025 (dati in migliaia di miliardi di dollari)



Fonte: McKinsey & Company

Corriere della Sera

